



EIOPA-BoS-20/236

20 March 2020

**Raccomandazioni sulla flessibilità  
temporanea relativa ai termini per  
l'informativa di vigilanza e pubblica-  
Coronavirus/COVID-19**

## Introduzione

1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 <sup>(1)</sup> (regolamento EIOPA), l'EIOPA emana le presenti raccomandazioni per il settore assicurativo in riferimento alla situazione relativa al Coronavirus/COVID-19.
2. Le presenti raccomandazioni sono basate sulla direttiva 2009/138/CE <sup>(2)</sup> (direttiva solvibilità II), sugli orientamenti dell'EIOPA e altri strumenti pertinenti dell'EIOPA e sono rivolte alle autorità competenti.
3. Considerando la probabilità che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano trovarsi ad affrontare condizioni sempre più difficili nell'immediato futuro in termini di condizioni di mercato particolarmente impegnative, l'EIOPA ritiene che le imprese debbano concentrare i loro sforzi sul monitoraggio e sulla valutazione dell'impatto della situazione relativa al Coronavirus/COVID-19, nonché sul garantire la continuità operativa. In questo contesto, la presentazione delle informazioni alle autorità competenti per il primo trimestre 2020 sarà di estrema importanza sia per le imprese di assicurazione e di riassicurazione sia per le autorità competenti.
4. Poiché alcune autorità competenti stanno già adottando misure volte ad affrontare le implicazioni del Coronavirus/COVID-19, è della massima importanza fornire urgentemente un quadro di riferimento per definire approcci coerenti in materia di vigilanza. L'obiettivo generale delle presenti raccomandazioni è pertanto quello di promuovere la convergenza e approcci coerenti in materia di vigilanza in tutti gli Stati membri nell'introdurre flessibilità per le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
5. Data la necessità di una risposta urgente di vigilanza per mitigare gli effetti negativi del Coronavirus/COVID-19 nel settore assicurativo, l'EIOPA non ha condotto alcuna consultazione pubblica e non ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.
6. Se non definiti nelle presenti raccomandazioni, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.
7. Le presenti raccomandazioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della loro versione in lingua inglese sul sito web dell'EIOPA.
8. Le raccomandazioni di seguito riportate sono intese ad offrire uno sgravio a livello operativo e a sostenere la continuità operativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono comunque scegliere di presentare il pacchetto di informativa completo in qualsiasi momento anteriore al termine più breve indicato di seguito. Tale scelta è possibile anche in caso di oneri non

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155).

intenzionali creati dagli sgravi proposti in situazioni specifiche (ad esempio quando i pacchetti di informativa sono suddivisi in due parti).

**Raccomandazione 1 - Informativa annuale riferita a fine esercizio al 31 dicembre 2019 o successivamente a tale data ma prima del 1° aprile 2020**

9. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 8 settimane nella presentazione dell'informativa periodica per l'autorità di vigilanza a livello sia individuale che di gruppo.
10. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 8 settimane nella presentazione dei modelli di segnalazioni quantitative annuali, con le seguenti eccezioni: contenuto della presentazione (S.01.01), informazioni di base (S.01.02), stato patrimoniale (S.02.01), proiezioni dei flussi di cassa per il ramo vita (S.13.01), garanzie a lungo termine (S.22.01), fondi propri (S.23.01) e calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da S.25.01 a S.25.03) a livello individuale.
11. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 8 settimane nella presentazione dei modelli di segnalazioni quantitative annuali, con le seguenti eccezioni: contenuto della presentazione (S.01.01), informazioni di base (S.01.02), stato patrimoniale (S.02.01), garanzie a lungo termine (S.22.01), fondi propri (S.23.01), calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da S.25.01 a S.25.03) e imprese nell'ambito del gruppo (S.32.01) a livello di gruppo.
12. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 2 settimane nella presentazione dei modelli descritti nei precedenti paragrafi 10 e 11.
13. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'allegato tecnico delle presenti raccomandazioni per i dettagli tecnici relativi alla presentazione dei modelli di segnalazioni quantitative annuali in due diverse parti.
14. Le autorità competenti che si sono avvalse della possibilità di esentare le imprese dalla segnalazione trimestrale possono considerare la possibilità di richiedere i seguenti modelli aggiuntivi nella presentazione annuale, con un ritardo di due settimane, alle imprese che non hanno eseguito le segnalazioni per il quarto trimestre del 2019: elenco delle attività (S.06.02), informazioni di look-through (S.06.03), riserve tecniche vita (S.12.01) e riserve tecniche non vita (S.17.01) a livello individuale.
15. Le autorità competenti dovrebbero adottare analoghi approcci flessibili per ogni requisito nazionale di segnalazione specifico o aggiuntivo (ad esempio, termini per la presentazione delle relazioni ORSA, requisiti di audit, ecc.).
16. Le autorità competenti devono presentare le informazioni ricevute all'EIOPA entro e non oltre 4 settimane dalla ricezione.

**Raccomandazione 2 - Segnalazione trimestrale riferita alla fine del primo trimestre 2020 al 31 marzo 2020 o successivamente a tale data ma prima del 30 giugno 2020**

17. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di una settimana nella presentazione dei modelli di segnalazione quantitativa per il primo trimestre 2020 e della relazione trimestrale sulla stabilità finanziaria a livello sia individuale che di gruppo, con le seguenti eccezioni: operazioni su derivati (S.08.02) nei modelli di segnalazione quantitativa.
18. Per questa presentazione trimestrale sono incoraggiate le trasmissioni anticipate. Riconoscendo l'importanza di concentrare gli sforzi sull'accuratezza complessiva delle presentazioni, se necessario, le imprese possono considerare la possibilità di un approccio proporzionato agli aspetti meno rilevanti dei calcoli.
19. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 4 settimane per il modello delle operazioni su derivati (S.08.02).
20. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a segnalare nel modello dei fondi propri (S.23.01) una stima del requisito patrimoniale di solvibilità per la data di riferimento di fine trimestre e non l'ultimo dato calcolato come indicato nelle istruzioni.
21. Le autorità competenti devono presentare le informazioni ricevute all'EIOPA entro e non oltre 4 settimane dalla ricezione.

**Raccomandazione 3 - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria riferita a fine esercizio al 31 dicembre 2019 o successivamente a tale data ma prima del 1° aprile 2020**

22. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 8 settimane per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, ad eccezione delle seguenti informazioni: stato patrimoniale (S.02.01), garanzie a lungo termine (S.22.01), fondi propri (S.23.01) e calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (S.25.01) utilizzando i modelli identificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 <sup>(3)</sup> della Commissione a livello sia individuale che di gruppo.
23. Le autorità competenti dovrebbero concedere un ritardo di 2 settimane nella pubblicazione dei modelli sopra descritti, utilizzando i mezzi di divulgazione delle informazioni solitamente utilizzati per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.
24. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare la situazione attuale come uno «sviluppo importante» ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II e pubblicare, contestualmente alla pubblicazione delle informazioni relative alla fine dell'esercizio al 31 dicembre

---

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

2019 o data successiva, informazioni appropriate sui relativi effetti del Coronavirus/COVID-19.

### **Norme sulla conformità e sulla segnalazione**

25. Il presente documento contiene le raccomandazioni emanate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi alle presenti raccomandazioni.
26. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi alle presenti raccomandazioni dovrebbero integrarle in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
27. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se sono conformi o intendono conformarsi alle presenti raccomandazioni, indicando i motivi, laddove non siano conformi, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
28. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi in materia di segnalazione e verranno segnalate come tali.

### **Disposizione finale sulle revisioni**

29. Le presenti raccomandazioni sono soggette a revisione da parte dell'EIOPA.

## **Allegato tecnico**

Le imprese e le autorità competenti che utilizzano la tassonomia XBRL dell'EIOPA devono applicare le seguenti istruzioni speciali:

- l'attuale tassonomia 2.4.0 può essere utilizzata per soddisfare questi speciali requisiti. Gli aggiornamenti Hotfix sulla tassonomia non sono necessari;
- le esenzioni dei modelli per la prima relazione provvisoria/incompleta devono essere contrassegnate nelle relative celle del modello Contenuto della presentazione (S.01.01) come «0 - Non segnalato altro motivo». In questo caso la speciale motivazione è dovuta alla situazione del Coronavirus/COVID-19;
- le successive (ri)presentazioni devono includere anche tutti i modelli precedentemente segnalati del periodo (la relazione finale deve cioè essere completa);
- l'EIOPA può anche applicare misure speciali sulle convalide dei dati tassonomici, modificando la gravità da bloccante a non bloccante per facilitare la presentazione della relazione, ad esempio, con le convalide relative al contenuto del modello di presentazione;
- le imprese che sono già in grado di presentare la rendicontazione completa all'interno della prima presentazione sono incoraggiate a farlo il più presto possibile ed entro i termini regolamentari. In questi casi non sono necessarie ulteriori presentazioni, a meno che non siano necessarie successive correzioni;

ulteriori specifiche sulla tassonomia e ulteriori aggiornamenti dell'elenco delle convalide saranno resi disponibili nei prossimi giorni sulle pagine web dell'EIOPA e delle autorità competenti riguardanti la tassonomia.